



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-100/20, 9 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:716	XY contro Hauptzollamt B	Quinta	Rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza	/	/	Parità di trattamento	Tassazione prodotti energetici - Aliquote d'imposta differenziate - Rimborso - Interessi di mora - Imposta indebitamente riscossa

**Classificazione**

Diritto secondario - Attuazione amministrativa del diritto europeo

**Questione pregiudiziale**

Se, a norma del diritto dell'Unione, debbano essere applicati interessi di mora su un credito derivante dal rimborso di un'imposta sull'elettricità indebitamente accertata, quando l'accertamento di un importo inferiore a titolo di detta imposta era giustificato dallo sgravio fiscale facoltativo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e l'accertamento dell'imposta per un importo eccessivo era imputabile unicamente a un errore in sede di applicazione al caso controverso della disposizione nazionale emanata ai fini del recepimento dell'articolo succitato

**Dispositivo**

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso esige che, in caso di rimborso dell'importo dell'imposta sull'elettricità indebitamente riscosso, a causa dell'errata applicazione di una disposizione nazionale, adottata sulla base di una facoltà concessa agli Stati membri dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, si applichino interessi su tale importo.

**Nota redazionale**

La sentenza riguarda la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e, più in particolare, l'esistenza del diritto del contribuente di vedersi corrisposti anche gli interessi di mora nell'eventualità di un rimborso riferito ad un pagamento, effettuato a seguito di un accertamento fiscale, rivelatosi successivamente indebito. La direttiva 2003/96 fissa all'interno dell'Unione dei livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici. I fatti di causa riguardano una società tedesca del comparto energetico che, nell'ambito delle sue attività, ha prelevato energia elettrica e, nella dichiarazione relativa all'anno 2010, ha optato per l'aliquota d'imposta ridotta. L'ufficio doganale tedesco ha ritenuto errata tale opzione e, nell'operare una rettifica, ha sostenuto che dovesse essere invece applicata l'aliquota ordinaria. Approdata davanti al giudice nazionale competente, la questione si è risolta in favore del contribuente, che si è visto rimborsare le somme indebitamente pagate a seguito dell'attività dell'Amministrazione finanziaria. Quest'ultima, però, nell'effettuare il rimborso respingeva la richiesta del contribuente di vedersi corrisposti i relativi interessi di mora, sostenendo che questi ultimi non fossero previsti né ai sensi della normativa europea né ai sensi di quella nazionale tedesca, il che faceva nascere un nuovo contenzioso tra le due parti. La questione approdava fino dinanzi alla Corte tributaria federale della Germania, che chiedeva ai Giudici europei di pronunciarsi circa l'esistenza di un diritto a vedersi corrisposti interessi di mora nell'ipotesi di rimborso di imposte rimosse in violazione del diritto dell'Unione, anche in caso di applicazione di sgravi fiscali facoltativi, come è il caso dell'aliquota ridotta in questione. La Corte di Giustizia ha richiamato il principio generale, affermato ripetutamente nella giurisprudenza della stessa, secondo cui il diritto di ottenere il rimborso delle imposte rimosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai soggetti proprio dall'ordinamento unionale (sentenze del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e del 23 aprile 2020, Sole-Mizo e Dalmandi Mezőgazdasági, C-13/18 e C-126/18, EU:C:2020:292, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Oltre a ciò, la Corte ha affermato che tale rimborso comprende anche le perdite derivanti dall'indisponibilità delle somme di denaro a seguito dell'esigibilità anticipata dell'imposta, ponendo così a carico degli Stati membri l'obbligo di includere gli interessi agli importi delle imposte rimborsati in quanto riscossi in violazione del diritto dell'Unione. A tale conclusione si giunge a seguito dell'applicazione del principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa, salvo che un trattamento siffatto sia obiettivamente giustificato (sentenza del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano, C-513/18, EU:C:2020:59, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). In tale ottica, un operatore economico soggetto a un'aliquota ridotta dell'imposta sull'elettricità in applicazione di una disposizione del diritto nazionale che attua la facoltà prevista dalla direttiva 2003/96, e il cui importo è stato indebitamente riscosso, si trova in una situazione analoga a quella di un operatore economico soggetto all'aliquota ordinaria di tale imposta in applicazione di una disposizione di tale direttiva, il cui importo sia stato indebitamente riscosso. Tali situazioni non devono essere trattate secondo i Giudici europei in maniera diversa, con la conseguenza che, in caso di rimborso, sussiste l'obbligo di applicazione degli interessi sull'importo dell'imposta indebitamente riscosso.